



SCHEMA DI CONVENZIONE

PER IL PROSEGUIMENTO DELLE ATTIVITÀ DI CARATTERIZZAZIONE ANALITICA,
RIMOZIONE E SMALTIMENTO DEFINITIVO DI RIFIUTI, ANCHE PERICOLOSI, PRESENTI
NELL'AREA DENOMINATA "EX NUOVA ESA" NEI COMUNI DI MARCON (VE) E MOGLIANO
VENETO (TV) – ADDENDUM ALLA CONVENZIONE di cui alla DGR n. 1108/2018

TRA

La Regione del Veneto, con sede a Venezia, Dorsoduro 3901, Cod. Fisc. 80007580279, rappresentata da
....., il quale interviene nel presente atto in
rappresentanza della Giunta Regionale del Veneto, di seguito denominata "Regione"

E

Veneto Acque S.p.A. con sede a Mestre – Venezia, via Torino, 180, Cod. Fisc. 03875491007, di seguito
denominata "Società", rappresentata per la firma del presente atto da
.....

PREMESSO CHE

- nell'area "ex Nuova ESA", ricompresa in parte nel territorio comunale di Marcon (VE) ed in parte nel territorio comunale di Mogliano Veneto (TV), sono presenti rifiuti speciali, anche pericolosi, posti sotto sequestro dall'Autorità giudiziaria nel marzo 2004;
- il Consiglio Regionale del Veneto, con Deliberazione n. 11 del 05.03.2009, nell'ambito del riparto dei fondi recati dalla Legge Speciale per Venezia per il disinquinamento della Laguna di Venezia e del suo bacino scolante, ha assegnato al Comune di Marcon un contributo di € 2.000.000,00 per l'intervento di messa in sicurezza dell'area denominata "ex Nuova Esa";
- il sopracitato provvedimento consiliare è stato recepito dalla Giunta Regionale con DGR n° 1270 del 5 maggio 2009;
- con Ordinanze n. 10 del 13.02.2012 del Comune di Marcon e n. 46 del 15.03.2012 del Comune di Mogliano Veneto, è stato intimato alla ditta, proprietaria dei rifiuti, e al proprietario dell'area, di procedere allo smaltimento dei rifiuti stessi, con riserva di agire in via sostitutiva e in danno, nel caso di inottemperanza ai provvedimenti ordinatori da parte dei soggetti obbligati;
- risultando scaduti i termini fissati per l'esecuzione dei provvedimenti ordinatori senza che i soggetti obbligati avessero provveduto agli adempimenti, si è reso necessario intervenire in via sostitutiva e in danno dei soggetti inadempienti, ai sensi dell'art. 192, comma 2 del D. Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii.;



0310c742



- con Deliberazione del Consiglio Comunale di Marcon n. 58/2012 è stato richiesto alla Regione del Veneto di sostituirsi al Comune stesso nell'intervento di ripristino ambientale previsto dall'art. 192 del D. Lgs. 152/2006, in danno dei soggetti destinatari della Ordinanza n. 10 del 13.02.2012, riguardante lo smaltimento dei rifiuti abbandonati e il ripristino dello stato e decoro dei luoghi presso l'ex impianto denominato "ex Nuova Esa" in Via Fornace, 44, data la particolare complessità dell'intervento ed in considerazione del fatto che il Comune si trova nella impossibilità di anticipare importi cospicui, nonché di gestire direttamente il contributo assegnato;
- con Delibera della Giunta Comunale di Marcon n. 151/2012 si è preso atto della Delibera del Consiglio Comunale n. 58/2012 e si è acconsentito al trasferimento alla Regione, o al soggetto da essa individuato, del contributo regionale di € 2.000.000,00 disposto con D.G.R. n. 1270/2009, in recepimento della D.C.R. n. 11/2009;
- con Delibera del Consiglio Comunale di Mogliano Veneto n. 53/2012 è stato richiesto alla Regione del Veneto di sostituirsi al Comune stesso nell'intervento di smaltimento dei rifiuti e ripristino dello stato dei luoghi dell'impianto di cui trattasi, considerata l'onerosità e la complessità dell'intervento da attuare;
- con Delibera della Giunta Regionale n. 1858 del 18.09.2012, in accoglimento delle richieste formulate dal Comune di Marcon e dal Comune di Mogliano Veneto, è stata individuata Veneto Acque S.p.A. quale nuovo soggetto attuatore dell'intervento, e nel contempo, è stato assegnato alla stessa Società il contributo regionale di € 2.000.000,00, precedentemente assegnato al Comune di Marcon con D.G.R. 1270/2009;
- sulla base della Delibera di Giunta Regionale n. 2314 del 20.11.2012, veniva sottoscritta la Convenzione per regolare i rapporti tra la Regione del Veneto e Veneto Acque S.p.A., la quale stabiliva la rimozione e lo smaltimento definitivo dei rifiuti anche pericolosi presenti nell'area ove è ubicato l'ex impianto denominato "Ex Nuova Esa", con intervento prioritario per lo smaltimento dei rifiuti costituiti da P2S5 "penta solfuro di fosforo", secondo quanto riportato nella relazione predisposta dal Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Venezia datato 27 luglio 2012;
- Veneto Acque S.p.A., sulla base della Convenzione sottoscritta con la Regione del Veneto nel 2012, ha eseguito una prima parte degli interventi previsti, suddivisi in due diverse fasi di attività:
 - allontanamento dei rifiuti sulla base dell'Ordinanza del Sindaco del Comune di Marcon n.55 del 10.10.2013, attraverso l'affidamento a una ditta specializzata selezionata mediante procedura ad evidenza pubblica, consistente nella rimozione e smaltimento dei rifiuti costituiti da P2S5 "penta solfuro di fosforo" (FASE 1 – SMALTIMENTO);
 - messa in sicurezza di emergenza di taluni rifiuti pericolosi a fronte del rinvenimento di tracce di mercurio durante le operazioni di pulizia del guano all'interno del capannone



identificato “C”, attività avviata con Ordinanza del Sindaco del Comune di Marco n.8 del 05.03.2014 (FASE 1 – MISE);

- allontanamento di rifiuti riconfezionati nella Messa in Sicurezza di Emergenza, oltre ad ulteriori rifiuti pericolosi, attività avviata con Ordinanza del Sindaco del Comune di Marcon n.82 del 13.11.2014 mediante la selezione di un operatore economico specializzato con procedura ad evidenza pubblica e sulla base del Piano di Smaltimento redatto da Veneto Acque S.p.A. e approvato con D.G.C. del Comune di Marcon n.166 del 30.10.2014 e con D.G.C. del Comune di Mogliano Veneto n.250 del 04.11.2014 (FASE 2 – SMALTIMENTO);
- con Decreto del Direttore della Direzione Regionale Ambiente n. 67 del 27.04.2017, è stato determinato il contributo definitivo, nonché la liquidazione del saldo spettante a Veneto Acque S.p.A., che ha terminato n. 3 interventi raggruppati in n. 2 diversi appalti, ovvero n. 2 diverse fasi, per un importo complessivo di € 1.731.384,83;
- ultimata la 2° fase di intervento, che ha previsto lo smaltimento di 164.640 kg di rifiuti pericolosi e lo smaltimento/messa in sicurezza di emergenza di ulteriori 186.750 kg di rifiuti pericolosi, la Conferenza di Servizi, convocata dal Comune di Marcon in data 16.12.2016, ha preso atto delle attività condotte, richiedendo a Veneto Acque S.p.a di redigere un documento riepilogativo che rappresentasse lo Stato di Avanzamento dei Lavori e che evidenziasse i rifiuti che rimanevano da smaltire, attestando ad ogni modo che eventuali ulteriori operazioni di bonifica sarebbero potute essere avviate senza necessità di ulteriori pronunciamenti;
- la Società ha elaborato il “Documento riepilogativo delle attività svolte da Veneto Acque s.p.a.” del 27.12.2016, con riferimento al “piano di rimozione e smaltimento” approvato dal Comune di Marcon con delibera n.166/2014 e dal Comune di Mogliano Veneto con delibera n. 250/2014, da cui si evince che i rifiuti pericolosi e non pericolosi ancora da smaltire all’interno dell’area della Ex Nuova Esa ammontano a 16.450.550 kg;
- in data 28.12.2016, la Conferenza di Servizi ha preso atto dello stato dei luoghi attraverso un sopralluogo sul posto ed ha individuato alcune priorità di intervento con l’obiettivo di impegnare le economie risultanti dalle attività di cui alla fase 1 e 2 sopra menzionate;
- una ulteriore Conferenza di Servizi è stata convocata presso il sito in questione in data 06.06.2018, e successivamente presso il Comune di Marcon in data 19.06.2018, al fine di verificare lo stato dei luoghi e identificare le modalità di prosecuzione degli interventi;
- detta Conferenza di Servizi, il cui verbale è stato trasmesso con nota prot. n. 250386 del 29.06.2018, ha convenuto di mantenere le indicazioni di priorità di intervento già segnalate nel documento “Attività di rimozione rifiuti pericolosi presso il sito delle Ex Nuova Esa, via Fornace 44 a Marcon; Relazione tecnica per l’individuazione dei primi provvedimenti”, predisposto dal Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Venezia e da ARPAV, del 27.07.2012;
- la Convenzione tra la Regione del Veneto e Veneto Acque S.p.a., per la realizzazione degli



interventi previsti dalla D.G.R. n. 1858 del 18 settembre 2012 presso l'impianto denominato "Ex Nuova Esa", è scaduta il 31.12.2016;

- con Deliberazione n. 1058 del 17.07.2018, la Giunta Regionale del Veneto ha sbloccato una parte degli avanzi di amministrazione vincolati a favore di interventi programmati, con i fondi recati dalla Legge Speciale per Venezia e dal Programma nazionale di bonifica e ripristino ambientale dei siti inquinati;
- tra l'elenco degli interventi finanziabili, è compreso il proseguimento delle attività di bonifica degli impianti "Ex Nuova Esa", per un importo complessivo di € 835.485,17;
- sulla base della Deliberazione di Giunta Regionale n. 1108 del 31.07.2018, è stata sottoscritta la Convenzione che regola i rapporti tra la Regione del Veneto e Veneto Acque S.p.a. per la prosecuzione delle attività di caratterizzazione analitica, rimozione e smaltimento definitivo di rifiuti, anche pericolosi, presenti nell'area denominata "Ex Nuova Esa";
- in particolare, a fronte della disponibilità finanziaria pari a € 835.485,17 recata dalla DGR n° 1058 del 17.07.2018, è stata programmata l'attuazione delle seguenti attività (FASE 3, attualmente in corso):
 - Fase progettuale e di approfondimento: approfondimento tecnici quantitativi e qualitativi sui rifiuti individuati con priorità 4 (plastiche);
 - Fase di affidamento: selezione dell'operatore economico a cui affidare il servizio di rimozione e smaltimento mediante appalto a misura, relativamente ai rifiuti con priorità 4 (plastiche);
 - Fase di smaltimento: avvio delle attività di rimozione e smaltimento dei rifiuti, per le quantità possibili in relazione al finanziamento disponibile, relativamente ai rifiuti con priorità 4 (plastiche);
 - Fase relativa a ulteriori approfondimenti e messa in sicurezza: prosecuzione degli approfondimenti tecnici di cui al punto 1 relativamente agli ulteriori rifiuti individuati nel verbale della conferenza di servizi del 19/6/2018, di cui alla priorità 5 (fondame serbatoi), verifica coperture in eternit e sistemazione teli.
 - Ulteriore fase di smaltimento: parallelamente alle attività di cui ai punti precedenti, la Società interpellerà e coordinerà le attività di smaltimento non onerose a cura di Veritas S.p.a., relativamente ai rifiuti non contaminati che possono essere ritirati, previo dissequestro da parte del Nucleo Operativo Ecologico dei Carabinieri.
- con Deliberazione n. 1285 del 10.09.2018, la Giunta Regionale del Veneto ha sbloccato ulteriori avanzi di amministrazione vincolati a favore di interventi programmati, con i fondi recati dalla Legge Speciale per Venezia e dal Programma nazionale di bonifica e ripristino ambientale dei siti inquinati;
- con Delibera n. 152 del 06/11/2018, il Consiglio Regionale, nell'ambito di una proposta di



riallocazione di fondi recati dalla Legge Speciale per Venezia derivanti da economie di spesa maturate alla conclusione di interventi finanziati con precedenti riparti (di cui alla DGR/CR 97/2018), ha approvato il completamento degli interventi di messa in sicurezza e bonifica del sito contaminato denominato “Ex Nuova ESA”, nei comuni di Marcon (VE) e Mogliano Veneto (TV), per un importo complessivo di € 2.500.000,00;

- con DGR n. del è stato recepito il piano di riallocazione di fondi recati dalla Legge Speciale per Venezia derivanti da economie di spesa maturate alla conclusione di interventi finanziati con precedenti riparti approvato dal Consiglio Regionale con Deliberazione n. 152/2018;

CONSIDERATO CHE

- l’area “ex Nuova Esa” è ubicata all’interno del Bacino Scolante in Laguna di Venezia e i rifiuti presenti in tale area sono stoccati con modalità tali da costituire una fonte di elevato rischio ambientale, come risulta dalla relazione predisposta congiuntamente dal Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Venezia e da ARPAV, trasmessa alla Regione del Veneto dal Comune di Marcon con nota n. 19003 del 14.08.2012;
- tale relazione descrive lo stato dei luoghi, le modalità con le quali sono stoccati i rifiuti ed il livello di rischio ambientale indotto da tale stoccaggio, indicando le priorità per lo smaltimento dei rifiuti;
- Veneto Acque S.p.A. ha concluso le prime due fasi di caratterizzazione, allontanamento e smaltimento di rifiuti e, in considerazione della disponibilità finanziaria di € 835.485,17 di cui alla DGR n. 1058/2018, è attualmente in corso la fase 3 delle attività;
- Veneto Acque S.p.A. è una società *in house* interamente partecipata dalla Regione del Veneto e si configura l’esistenza di un controllo, da parte della Regione del Veneto su Veneto Acque S.p.A., assimilabile a quello esercitato nei confronti dei propri Uffici;
- la Società svolge inoltre un’attività prevalentemente rivolta alla Regione del Veneto e pertanto sussistono in capo alla Società i requisiti generali richiesti in materia di “*in house providing*” dalla normativa europea e nazionale (articoli 5 e 192, co. 2, del D.Lgs. n. 50/2016 “Codice dei contratti pubblici” e ss.mm.ii.);
- lo Statuto di Veneto Acque S.p.A., approvato con D.G.R. n. 3458/2009, prevede tra gli oggetti sociali la bonifica di siti inquinati di competenza pubblica ed in particolare attività di progettazione ed esecuzione di interventi sperimentali di bonifica e/o detossificazione, di studio in materia di bonifica; attività “in campo” quali indagini ambientali, piani di caratterizzazione, analisi di rischio, piani di monitoraggio e quant’altro in materia di bonifica, nonché attività di pronto intervento necessarie per evitare contaminazioni ambientali, il tutto anche all’interno dei siti di interesse nazionale ricadenti nel territorio della Regione Veneto



TUTTO CIO' PREMESSO,

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

ART. 1 – OGGETTO DELLA CONVENZIONE

La presente convenzione ha per oggetto la prosecuzione, da parte di Veneto Acque S.p.A., delle attività di caratterizzazione analitica, di rimozione e smaltimento definitivo dei rifiuti, anche pericolosi, presenti nell'area ove è ubicato l'impianto denominato "ex Nuova Esa", sito ricompreso parte in Comune di Marcon (VE) e parte in Comune di Mogliano Veneto (TV).

Sulla base delle indicazioni di priorità di intervento già segnalate nel documento "Attività di rimozione rifiuti pericolosi presso il sito delle Ex Nuova Esa, via Fornace 44 a Marcon; Relazione tecnica per l'individuazione dei primi provvedimenti", predisposto dal Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Venezia e da ARPAV, del 27.07.2012, è previsto il proseguimento delle attività già avviate con DGR n. 1108 del 31.07.2018.

In particolare, a fronte della ulteriore disponibilità finanziaria pari a € 2.500.000,00, di cui alla DCR n. 152 del 6/11/2018 (scheda progetto B/2), si avvieranno le seguenti attività di rimozione rifiuti (FASE 4):

1. Fase di smaltimento: eventuale prosecuzione delle attività di smaltimento di cui alla DGR n. 1108 del 31.07.2018 nel caso di non completo esaurimento dei rifiuti ivi indicati;
2. Fase progettuale di approfondimento: approfondimenti tecnici quantitativi e qualitativi sui rifiuti presenti nell'area;
3. Fase di affidamento: selezione degli operatori economici a cui affidare il servizio di rimozione e smaltimento dei rifiuti;
4. Fase di smaltimento/recupero: avvio delle attività di rimozione e smaltimento/recupero dei rifiuti presenti nell'area.

ART. 2 – MODALITA' DI ESECUZIONE DEI LAVORI

Nelle modalità di esecuzione degli interventi, la Società dovrà attenersi alle indicazioni impartite dalla Direzione Regionale Ambiente.

Alla Società compete l'avvio a smaltimento definitivo dei rifiuti, la direzione dei lavori, la contabilizzazione e quant'altro attiene all'esecuzione degli interventi in oggetto, nel rispetto delle vigenti disposizioni in materia ambientale e di contratti pubblici.



Con riferimento alle attività individuate al punto 1, la Società dovrà provvedere alla predisposizione di una nota di aggiornamento, con cadenza semestrale, sull'andamento delle varie fasi dell'intervento che dovrà essere presentata alla Regione del Veneto - Direzione Ambiente.

ART.3 - PRESTAZIONI GARANTITE DA VENETO ACQUE S.p.A.

Veneto Acque S.p.A. si impegna a garantire l'esecuzione delle attività programmate, mettendo a disposizione proprie attrezzature e personale ed eventuali servizi esterni in appoggio, assicurando la partecipazione agli incontri di coordinamento convocati dalla Regione.

Eventuali pubblicazioni relative al risultato dei lavori verranno concordate tra la Regione e la Società.

ART. 4 - DURATA DELLE ATTIVITA'

La presente Convenzione ha validità dalla data di sottoscrizione dello stesso sino al 30.06.2021, in coerenza con il Cronoprogramma degli interventi presentato da Veneto Acque S.p.A. nel "Documento Programmatico – Attività di rimozione rifiuti FASE 4 – Ex impianto "Nuova Esa" Comuni di Marcon (VE) e Mogliano Veneto (TV)", trasmesso con nota prot. n. 395 del 14/09/2018 (acquisita agli atti al prot. n. 374045 in data 14/09/2018).

Le parti, nel caso di motivate esigenze, si riservano la possibilità di prorogare consensualmente la vigenza della presente Convenzione.

ART. 5 – IMPORTO RICONOSCIUTO PER GLI INTERVENTI E MODALITA' DI PAGAMENTO

L'importo complessivo che la Regione riconosce a Veneto Acque S.p.A. per l'esecuzione delle attività previste nella presente Convenzione è pari a € 2.500.000,00, IVA compresa.

L'erogazione di tale importo avverrà direttamente a favore di Veneto Acque S.p.A., secondo le seguenti modalità:

- a) il primo acconto, di € 250.000,00, pari al 10% dell'importo complessivo, dopo la pubblicazione del bando di gara relativo alla selezione degli operatori economici a cui affidare il servizio di rimozione e smaltimento dei rifiuti;
- b) il secondo acconto, di € 2.000.000,00, pari al 80% dell'importo complessivo, entro trenta giorni dalla presentazione del primo rendiconto finanziario, dal quale risulti la spesa di almeno i 2/3 dell'importo pagato a titolo di primo acconto;



- c) il saldo finale, dell'importo massimo di € 250.000,00, a conclusione di tutte le attività, a presentazione della documentazione tecnica finale, entro trenta giorni dalla presentazione da parte di Veneto Acque SpA della rendicontazione finale delle spese effettivamente sostenute.

Eventuali ulteriori economie generate potranno essere esclusivamente impegnate per proseguire negli interventi di rimozione e smaltimento definitivo dei rifiuti presenti nell'area dell'impianto denominato "ex Nuova Esa", previa comunicazione ed autorizzazione da parte della Regione del Veneto – Direzione Ambiente.

ART. 6 - SPESE AMMISSIBILI

Le spese ammissibili a finanziamento regionale sono relative a:

- a) documentate spese tecniche per l'avvio a smaltimento definitivo dei rifiuti, comprensivo delle attività preliminari, la direzione lavori, la redazione del piano di sicurezza, la contabilizzazione, l'assistenza lavori, il collaudo dei lavori, i rilievi, il coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, consulenze specialistiche, indagini preliminari e per gli studi ambientali strettamente necessari alla fase progettuale degli interventi programmati, la gestione delle gare di appalto e dei procedimenti amministrativi, anche se realizzate con personale interno di Veneto Acque SpA e comunque certificate dal Responsabile del Procedimento, sulla base di fogli orari o altre modalità di rilevazione;
- b) eventuali ulteriori spese tecnico-amministrative di cui all'art.16, del DPR n.207/2010 e all'art. 113 del D. Lgs. 50/2016, così come modificato dal D.Lgs. 56/2017;
- c) spese per le procedure ad evidenza pubblica (pubblicità);
- d) spese accessorie per l'attività sul campo (trasferte, carburanti, oneri di missione e altri oneri), certificate dal Responsabile del Procedimento;
- e) servizi specialistici di supporto tecnico-scientifico da parte di Enti pubblici, Agenzie ed Istituti di Ricerca, finalizzati alla realizzazione delle azioni progettuali;
- f) prestazioni d'opera intellettuale (collaborazioni coordinate e continuative, consulenze e prestazioni rese da esperti), connesse alla realizzazione delle azioni progettuali, in particolare per le attività di supervisione tecnica, verifica e validazione delle fasi progettuali, validazione dati ed audit;
- g) spese per la diffusione delle informazioni e dei risultati;
- h) I.V.A., nella misura prevista dalla legge, se dovuta.

Le eventuali spese tecniche di progettazione, direzione, contabilità e collaudo dei lavori sono riconosciute sulla base della relativa documentazione di spesa (da produrre in copia conforme all'originale) secondo la normativa vigente in materia di lavori pubblici.



L'esecuzione di eventuali lavori aggiuntivi, a completamento dell'intervento programmato, dovrà comunque rispettare quanto previsto dalla normativa statale e regionale in merito ai procedimenti di approvazione ed alle procedure di affidamento di opere pubbliche.

ART. 7 - OBBLIGHI DEL SOGGETTO ATTUATORE

La Società si obbliga ad ottemperare a tutte le prescrizioni normative vigenti in materia ambientale e di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro, nonché ad osservare quanto stabilito nella presente convenzione.

La Società dovrà inoltre provvedere ad installare, sul luogo dei lavori, un tabellone di dimensioni 3.00 m. x 2.00 m., recante le indicazioni previste dalle Leggi e dai regolamenti vigenti, con uno spazio riservato a evidenziare la partecipazione della Regione Veneto, di superficie pari ad almeno il 25% della superficie del tabellone, secondo la tipologia grafica riportata nell'**Allegato "Sub A"** alla presente convenzione, che ne forma parte integrante.

Alla base del tabellone dovrà comparire altresì, in caratteri analoghi a quelli usati per le indicazioni di legge, la dicitura "Progetto finanziato con la Legge Speciale per Venezia".

Tale dicitura dovrà essere contenuta in un rettangolo di larghezza pari a quella del tabellone, con caratteri e colori analoghi a quelli previsti per il logo ufficiale della Giunta Regionale del Veneto.

ART. 8 - CODICE UNICO DI PROGETTO

La Società provvederà ad acquisire il Codice Unico di Progetto (CUP) stabilito con Legge n. 3 del 16 gennaio 2003 e Deliberazione CIPE n. 143 del 27 dicembre 2002. È obbligatorio il riferimento al codice in questione in ogni provvedimento, corrispondenza o pagamento da effettuare in relazione all'intervento. In assenza di codici C.U.P. non saranno possibili erogazioni.

ART. 09 - RISOLUZIONE

La presente Convenzione può essere risolta in ogni momento, qualora sopraggiunga in capo ad una delle parti l'impossibilità di attendere rispetto agli impegni assunti per ragioni ad essa non imputabili, qualora uno dei contraenti incorra in gravi inadempienze rispetto alle disposizioni della medesima convenzione, oppure in caso di modifiche dell'assetto istituzionale.



ART. 10 - REGISTRAZIONE

Il presente atto, esente dall'imposta di bollo in base all'art. 16 della Tab. All. "B" del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 642 e successive modificazioni, sarà soggetto all'imposta di registro solo in caso d'uso, ai sensi dell'art. 5, comma 2° del D.P.R. 26 aprile 1986 n. 131 e successive modificazioni.

La presente convenzione, che si compone di 10 articoli, redatta su 9 facciate intere e sin qui alla decima, è sottoscritta con firma digitale, ai sensi dell'articolo 24 del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82, con firma elettronica avanzata, ai sensi dell'articolo 1, comma 1, lettera q-bis, del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82, ovvero con altra firma elettronica qualificata.


Per la Regione del Veneto

Per Veneto Acque SpA



ALLEGATO sub A

CARTELLO DI CANTIERE

**Descrizione cartello**

Per miglior chiarezza si descrivono separatamente le cinque FASCE del cartello di cantiere; sul lato sinistro sono riportate le relative dimensioni.

FASCIA 1

Al centro: logo/emblema della Regione Veneto (vedere nota n. 2) contenente le scritte "REGIONE DEL VENETO" (il colore della barra Regione del Veneto dovrà essere Pantone n. 315 con retino al 70% e sottofondo di leoni stilizzati).

FASCIA 2

La scritta "LAVORI PER IL DISINQUINAMENTO DELLA LAGUNA DI VENEZIA", di colore bianco su sfondo verde (vedere nota n. 1).

FASCIA 3

Fondo bianco (spazio per descrizione delle opere).



FASCIA 4

Sovrapposta una riga di colore verde (vedere nota n. 1).

Centrale e sovrapposte l'una all'altra le scritte dell'Area e della Direzione Regionale: "Area Tutela e Sviluppo del Territorio" e sotto "Direzione Regionale Ambiente" con lo stesso carattere e di colore verde (vedere nota n. 1) su sfondo bianco.

FASCIA 5

scritta "PROGETTO FINANZIATO CON LA LEGGE SPECIALE PER VENEZIA", di colore bianco su sfondo verde (vedere nota n. 1) e in aggiunta sulla destra il logo del Piano Direttore per il disinquinamento della Laguna di Venezia (rappresentante una garza verde (vedere nota n. 1) su sfondo bianco e contornata da un reticolo geometrico di colore bianco su sfondo verde (vedere nota n. 1).

RIPRODUZIONE IN QUADRICROMIA

(vedere nota n. 1)

RIPRODUZIONE MONOCROMATICA

(vedere nota n. 1)

Nota n. 1

	Web	
Verde	Colori RGB	Quadricromia
	Rosso: 0 Verde: 102 Blu: 0	Ciano: 82 Magenta: 21 Giallo: 100 Nero: 28

Nota n. 2

In adempimento alle disposizioni sull'immagine coordinata della Regione del Veneto si deve fare riferimento al "Manuale di immagine coordinata della Regione del Veneto", di cui alla Deliberazione di Giunta Regionale n. 525 del 30/04/2018, come riscontrabile sul sito web della Regione del Veneto <https://bur.regione.veneto.it/BurVServices/pubblica/DettaglioDgr.aspx?id=369171>

